

A TUTTI CLIENTI
Loro sedi

Lucio Giulio Ricci

Dottore Commercialista

Revisore Legale

C.T.U. presso di Tribunale di Milano

Milano, 17 maggio 2019

Paolo Covini

Dottore Commercialista

Revisore Legale

Tax Letter 2019/005 – Definizione agevolata delle irregolarità formali (Art. 9 del D.L. n. 119/2018) – *(Nota bene: Scadenza versamento 31 maggio 2019)*

Dott.ssa Bruna Castelvvedere

Dott.ssa Eva Forchione

Dott. Leonardo Petrella

Dott.ssa Roberta De Cecco

Dott. Roberto Rezzani

Dott. Giuseppe Bonvino

Dott. Antonio Calabrese

Dott. Ciro Siano

Con la presente intendiamo fornire una sintesi delle principali caratteristiche della normativa relativa alla **definizione agevolata delle irregolarità formali**, disciplinata dall'art. 9 del Decreto Legge n. 119 del 23 ottobre 2018, alla luce delle modalità di attuazione della stessa, introdotte con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 62274/2019 del 19 marzo 2019, e della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 15 maggio 2019 che fornisce i primi chiarimenti in merito all'ambito e alle modalità di applicazione della norma.

Consulenti esterni:

Avv. Guido Mastelotto

Avv. Massimiliano Pollavini

Dott. Maurizio Russo

L'art. 9 del Decreto Legge 119/2018 ha introdotto la possibilità di definire in maniera agevolata le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi e adempimenti di natura formale, commesse fino al 24 ottobre 2018 e per tutte le annualità per le quali, a tale data, non è ancora decorso il termine di decadenza per l'accertamento, mediante il pagamento di un importo fisso pari ad **€ 200 per ciascun periodo di imposta**.

Si tratta di irregolarità che non incidono sulla determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi.

Possono accedere alla cosiddetta "definizione agevolata delle irregolarità formali" sia i soggetti titolari di partita IVA che i privati.

Studio

CASTELVEDERE

Member Firm of E.L.G. E.V.

European Lawyer Group E.V.

CPR Tale S.t.p.r.l.

Società tra Professionisti

Via Fabio Filzi, 27 – 20124 Milano

Tel +39 02 89750245 – 02 6774181

Fax +39 02 89750219

Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.

Reg. Imprese di Milano n° 08441260968

Codice Fiscale/P.IVA n° 08441260968

email: info@bcptale.it

www.cprtale.it

Come chiarito dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11/E del 15 maggio 2019, tra le violazioni a cui è possibile porre rimedio e che non hanno avuto effetto sul *quantum* dovuto al fisco, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano:

- la presentazione di dichiarazioni su modelli non conformi a quelli approvati;
- le omesse o irregolari presentazioni di comunicazioni quali Spesometri, Elenchi Intrastat, Dichiarazioni di inizio/variazione attività, risoluzioni/proroghe di contratti di locazione a cedolare secca, costi black list;
- l’irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs. n. 471/1997;
- l’omessa restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia delle Entrate o da altri soggetti autorizzati, ovvero la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere (art. 11 del D. Lgs. n. 471/1997);
- la violazione degli obblighi di documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA;
- la violazione degli obblighi di documentazione e registrazione di operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA;
- l’irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l’inversione contabile;
- l’omessa indicazione in dichiarazione IVA dell’opzione relativa al regime contabile o fiscale scelto; se il comportamento concludente adottato sia conforme allo stesso regime.

La sanatoria non è ammessa per le cosiddette “violazioni sostanziali”, vale a dire quelle irregolarità che hanno inciso sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta o sul pagamento del tributo.

Sono escluse inoltre le casistiche non espressamente elencate, le fattispecie che concernono omessi o tardivi pagamenti, l’omessa presentazione dei modelli F24 a saldo zero, l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, omissioni o irregolarità del visto di conformità.

La regolarizzazione è subordinata all’osservanza di due specifici adempimenti:

- il pagamento delle somme dovute, pari ad € 200 per ciascun periodo di imposta, effettuabile in un’unica soluzione **entro il 31 maggio 2019**, o in due rate, scadenti il **31 maggio 2019 ed il 2 marzo 2020**; non è prevista la possibilità di effettuare il pagamento della predetta sanzione per mezzo di compensazione mediante l’utilizzo di eventuali crediti;
- rimozione, laddove possibile, delle irregolarità od omissioni.

In merito alla rimozione delle irregolarità od omissioni, si segnala che:

- il termine entro cui è possibile rimuovere le irregolarità coincide con la scadenza della seconda rata, vale a dire il 2 marzo 2020. A tal proposito, però, non si tratta di un termine perentorio, in quanto, per giustificati motivi, è consentito provvedervi entro trenta giorni dalla ricezione di un invito da parte dell’Agenzia delle Entrate;
- la mancata rimozione spontanea o su invito di tutte le irregolarità, non pregiudica il perfezionamento della definizione in riferimento alle altre violazioni correttamente regolarizzate all’interno del medesimo periodo di imposta;
- la rimozione non è sempre necessaria; infatti, l’Agenzia delle Entrate ha indicato alcune fattispecie in cui è possibile non provvedere alla correzione degli errori, come ad esempio l’omessa presentazione della Liquidazione Periodica, purché i dati siano confluiti in dichiarazione IVA annuale, oppure le violazioni in materia di inversione contabile.

Attendiamo di ricevere le Vostre eventuali conferme per aderire alla definizione agevolata entro e non oltre il giorno 28 maggio 2019.

*** * ***

Siamo a Vostra completa disposizione per qualsiasi necessità di chiarimenti e per assistervi nello svolgimento degli adempimenti in oggetto.

Distinti saluti.